

COMUNE DI MORANO SUL PO

MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO NELL'INTERESSE DEI PRIVATI CITTADINI PER FINI NON COMMERCIALI.

PERIODO DI MACELLAZIONE :

DA 11.11.2013

Ordinanza:

N°13

A 31.03.2014

Del 11.11.2013

IL SINDACO

VISTO l'art. 1e13 del Regolamento sulla Vigilanza Sanitaria delle carni, approvato con R.D. 20.12.1928 n. 3298;

VISTO il D.Lgs 01.09.1998 n. 333 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Circolare Ministeriale n.43 del 5/06/1951;

VISTA la Circolare Regionale n. 5/ASA del 2/04/1985;

RENDE NOTO

- Nel periodo da **11.11.2013** a **31.03.2014**, tutti i privati cittadini che intendono macellare suini a domicilio, **ESCLUSIVAMENTE PER IL CONSUMO DEL NUCLEO FAMILIARE COABITANTE**, devono presentare la Denuncia di Inizio di Attività (DIA) al Comune presso:

L'Ufficio ANAGRAFE

- L'efficacia della DIA è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni vincolanti:
 1. presentazione della DIA con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio della macellazione.
 2. compilazione dell'apposita cedola per la presentazione della DIA in ogni sua parte.
 3. la macellazione è consentita unicamente per il consumo del nucleo familiare coabitante, con tassativa esclusione delle carni dalla commercializzazione.
- Non è consentito di macellare a domicilio nelle giornate festive del 25 e 26 Dicembre c.a. e del 1 Gennaio dell'anno nuovo.
- Nell'interesse preminente della salute pubblica, ai privati cittadini è consentito, senza alcuna ulteriore formalità amministrativa, macellare per autoconsumo presso macelli pubblici o privati.
- I richiedenti devono versare all'A.S.L. AL l'importo previsto ai sensi del vigente tariffario regionale (EURO 12,00 per ogni suino macellato – c/c n.12114153 con causale “macellazione suino a domicilio”) più un c/c n. 12625158 di Euro 6,10 per suino macellato intestato all'I.Z.S. Via Bologna 148 Torino con causale “esame trichinoscopico”.
- L'Autorità comunale e quella veterinaria vigilano sull'osservanza delle condizioni vincolanti per la macellazione a domicilio, dichiarando l'inefficacia delle DD.II.AA. che non dovessero essere conformi.
- Salvo che il fatto costituisca reato, in presenza di comportamenti antigiuridici, accertati in fase di vigilanza, saranno adottati a carico dei soggetti inadempienti procedimenti sanzionatori a carattere amministrativo. In particolare, la mancata presentazione della DIA o la destinazione delle carni macellate a domicilio, diversa da quella dichiarata e unitamente consentita per il consumo familiare, integra la violazione dell'art. 13 del RD n.3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 22.05.1999 n.196 (da Euro 1.549,00 a Euro 9.296,00).
- Nei casi di reiterazione specifica della violazione, sarà applicata nei confronti del contravventore anche la sanzione accessoria di tipo limitativo con l'esclusione permanente dall'istituto della macellazione a domicilio.



IL SINDACO

IL SINDACO

Mauro Fossino